

**DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2021  
474/2021/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE E DEI  
CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI FLESSIBILITÀ DI *VIRTUAL LIQUEFACTION* DELLA  
SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1179<sup>a</sup> riunione del 2 novembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 maggio 2009 ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG) come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 110/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2018/R/gas), con la quale è stata approvato il codice di rigassificazione di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: OLT);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas), con la quale è stato approvato il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR) organizzata del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 168/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2019, 234/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 234/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 157/2020/R/gas di seguito: deliberazione 157/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 576/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2021/R/gas);
- la comunicazione di OLT del 4 ottobre 2021, prot. Autorità, 37225 dell’8 ottobre 2021 (di seguito: comunicazione 4 ottobre 2021).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all’Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;

- il comma 12.1 del TIRG, come integrato con la deliberazione 190/2021/R/gas, prevede che le imprese di rigassificazione offrano servizi per la flessibilità che consentono ai propri utenti di:
  - a. modificare su richiesta il proprio programma di rigassificazione con tempistiche che siano compatibili con le negoziazioni nell'ambito dei mercati del gas;
  - b. mantenere il GNL precedentemente consegnato negli stoccaggi del terminale;
  - c. consegnare all'impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere un volume equivalente di GNL negli stoccaggi del terminale;
- l'articolo 12, del TIRG, inoltre prevede:
  - al comma 2, che i servizi per la flessibilità siano offerti sulla base di corrispettivi definiti su proposta delle imprese di rigassificazione e approvati dall'Autorità, tenendo conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all'erogazione del servizio nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio;
  - al comma 3, che i ricavi di cui al precedente alinea siano destinati a copertura dei costi incrementali, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall'impresa di rigassificazione e approvato dall'Autorità;
  - al comma 4, che le imprese di rigassificazione trasmettano all'Autorità una relazione tecnica che indichi una stima degli eventuali costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta del servizio di flessibilità;
- gli operatori di mercato, in una precedente consultazione pubblica riguardante tra l'altro i servizi di flessibilità di OLT, avevano richiesto, anche al fine di favorire lo sviluppo del nuovo servizio di *Small Scale LNG* (di seguito: SSLNG), l'introduzione del servizio di *virtual liquefaction*, in linea con quanto già previsto in altri paesi europei, che consentirebbe allo *shipper* di consegnare al terminale gas al PSV e ricevere il corrispondente quantitativo energetico di gas liquido in stoccaggio presso il medesimo terminale;
- con la deliberazione 190/2021/R/gas l'Autorità è intervenuta, tra l'altro, integrando il TIRG al fine di precisare alcune disposizioni in materia di UIOLI relative al termine e al prezzo di rilascio delle capacità non utilizzate, precedentemente riformate con la deliberazione 576/2020/R/gas.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione 4 ottobre 2021 OLT ha trasmesso all'Autorità:
  - a) previa consultazione, una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione che prevede l'introduzione del servizio di *virtual liquefaction* ai sensi del comma 12.1, lettera c., del TIRG e l'integrazione delle disposizioni della deliberazione 190/2021/R/gas in materia di UIOLI;

- b) la relazione tecnica di cui al comma 12.4 del TIRG contenente una proposta per la valorizzazione del corrispettivo per il servizio di *virtual liquefaction*;
- alla consultazione hanno preso parte sei soggetti, tra cui operatori di mercato e associazioni di categoria;
  - con riferimento all'introduzione del servizio di *virtual liquefaction* di cui alla precedente lettera a), i soggetti intervenuti hanno manifestato un diffuso apprezzamento per l'iniziativa di OLT, in quanto ritenuta utile ad incrementare la flessibilità per gli *shippers*;
  - ampia parte dei medesimi soggetti ha tenuto a precisare nelle proprie osservazioni la necessità che i servizi di flessibilità, e la *virtual liquefaction* tra questi, rientrando tra i servizi ancillari del terminale si configurino come servizi interrompibili subordinati al servizio di rigassificazione; in merito, OLT ha ulteriormente precisato nel proprio codice di rigassificazione che il servizio di *virtual liquefaction* “*rimane subordinato al Servizio di Rigassificazione e pertanto l'offerta del Servizio di Virtual Liquefaction non pregiudica la fruizione del Servizio di Rigassificazione da parte degli Utenti né limita o modifica i diritti di questi ultimi, compresi quelli di Nomina di Consegna e Rinomina di Riconsegna spettanti agli Utenti*”; pertanto, quale servizio interrompibile sarà in ogni caso attivato in subordine rispetto al servizio di rigassificazione e quindi l'effettiva disponibilità del servizio è assicurata a seguito dell'avvenuta scarica e per gli utenti diversi dallo *small scale* per quantitativi determinati a valle dei processi di rinomina degli utenti della rigassificazione.

**RITENUTO CHE:**

- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione trasmessa da OLT con la comunicazione 4 ottobre 2021 sia coerente con le disposizioni del TIRG;
- sia pertanto opportuno approvare la proposta di modifica di codice di rigassificazione come trasmessa da OLT con comunicazione 4 ottobre 2021.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- la proposta, trasmessa da OLT con la comunicazione 4 ottobre 2021, in materia di corrispettivi per il servizio di *virtual liquefaction* sia coerente con le disposizioni dell'articolo 12 del TIRG;
- sia pertanto opportuno approvare la suddetta proposta con applicazione dall'entrata in vigore del presente provvedimento

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta di modifica del codice di rigassificazione presentata da OLT con la comunicazione 4 ottobre 2021 ed allegata alla presente deliberazione (Allegato A);

2. di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TIRG, la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità, trasmessa da OLT con comunicazione del 4 ottobre 2021 ed allegata al presente provvedimento (Allegato B), con applicazione dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 novembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*